



**COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE**  
**Provincia di Fermo**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA**  
**DELL'IMPOSTA MUNICIPALE**  
**PROPRIA (IMU)**

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 27 del 30/09/2020)

# INDICE GENERALE

<u>ART. 1 - OGGETTO</u>	<u>3</u>
<u>ART. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA</u>	<u>3</u>
<u>ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO</u>	<u>3</u>
<u>ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI</u>	<u>3</u>
<u>ART. 5 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE</u>	<u>3</u>
<u>ART. 6 - ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE</u>	<u>4</u>
<u>ART. 7 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI</u>	<u>5</u>
<u>ART. 8 - BASE IMPONIBILE DEI TERRENI</u>	<u>6</u>
<u>ART. 9 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI</u>	<u>6</u>
<u>ART. 10 - RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE</u>	<u>7</u>
<u>ART. 11 - FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI</u>	<u>8</u>
<u>ART. 12 - ALIQUOTE E DETRAZIONI</u>	<u>9</u>
<u>ART. 13 - DETRAZIONI</u>	<u>9</u>
<u>ART. 14 - RISERVA A FAVORE DELLO STATO</u>	<u>10</u>
<u>ART. 15 - ESENZIONI E RIDUZIONI</u>	<u>10</u>
<u>ART. 16 - DICHIARAZIONI</u>	<u>10</u>
<u>ART. 17 - VERSAMENTI</u>	<u>11</u>
<u>ART. 18 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI</u>	<u>12</u>
<u>ART. 19 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI</u>	<u>13</u>
<u>ART. 20 - FUNZIONARIO RESPONSABILE</u>	<u>13</u>
<u>ART. 21 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO</u>	<u>14</u>
<u>ART. 22 - ACCERTAMENTO</u>	<u>15</u>
<u>ART. 23 - SANZIONI ED INTERESSI</u>	<u>15</u>
<u>ART. 24 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE</u>	<u>16</u>
<u>ART. 25 - RAVVEDIMENTO OPEROSO</u>	<u>16</u>
<u>ART. 26 - RISCOSSIONE COATTIVA</u>	<u>16</u>
<u>ART. 27 - IMPORTI MINIMI</u>	<u>16</u>
<u>ART. 28 - RATEIZZAZIONI</u>	<u>16</u>
<u>ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u>	<u>17</u>
<u>ART. 30 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</u>	<u>17</u>

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Sant'Elpidio a Mare dell'imposta municipale propria in base ai commi 739-783 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ed è adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

### **Art. 2 - Presupposto dell'imposta**

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, con l'esclusione delle abitazioni principali, le relative pertinenze e gli immobili assimilati alle abitazioni principali di cui all'art. 6 del presente Regolamento. Fanno eccezione le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che restano soggette al tributo.

### **Art. 3 - Soggetto Attivo**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Sant'Elpidio a Mare sul quale insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

### **Art. 4 - Soggetti Passivi**

1. Sono soggetti passivi dell'imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. Sono inoltre soggetti passivi:
  - a. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - b. il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; indipendentemente dalla riconsegna del bene, al termine del contratto è soggetto passivo il locatore;
  - c. il genitore assegnatario della casa familiare, a seguito del provvedimento del giudice, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

### **Art. 5 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'art. 2 del presente regolamento:
  - a. per "**fabbricato**", si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a

partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

- b. per **"area fabbricabile"**, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Pertanto, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola sui quali, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Un'area fabbricabile può considerarsi pertinenza del fabbricato soltanto se accatastata unitariamente allo stesso ossia quando intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio e che non si risolva in un mero collegamento materiale.
- c. per **"terreno agricolo"**, si intende il terreno iscritto in catasto, compreso quello non coltivato, ossia che non rientra nella definizione di area fabbricabile di cui alla lettera precedente.
- d. per **"abitazione principale"** si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

## **Art. 6 - Assimilazioni all'abitazione principale**

1. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:
  - a. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;
  - b. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ovvero destinate agli studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  - c. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, purché adibiti ad abitazione principale;
  - d. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituendo tale provvedimento, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, diritto di abitazione in capo dal genitore affidatario;
  - e. l'unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; l'assimilazione di cui alla presente lettera non si applica nel caso di possesso di più unità immobiliari da parte dello stesso soggetto.
2. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire dell'applicazione delle assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere comunicate con dichiarazione presentata nei tempi e con le modalità di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

### **Art. 7 - Base imponibile dei fabbricati**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dal comma 745 dell'art. 1 L. n. 160/2019.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione

finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

3. Le eventuali variazioni di rendita avvenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sui fabbricati, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori e, se precedente, dalla data di utilizzo.
4. Per gli immobili, privi di rendita, accatastati come unità collabente nella categoria catastale F/2, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, essendo questa parte integrante del fabbricato stesso.

#### **Art. 8 - Base imponibile dei terreni**

1. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

#### **Art. 9 - Base imponibile delle aree fabbricabili**

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. Al fine di agevolare il versamento dell'imposta da parte dei contribuenti e allo scopo di limitare la sua attività di accertamento, il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse. Il valore delle aree deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale. Ai fini della limitazione del potere di accertamento del Comune, il valore determinato in applicazione del presente articolo è efficace fino a quando venga riscontrato un valore diverso sulla base di atti di trasferimento immobiliare od altra fonte idonea ad accertarne il valore venale. Tale ultimo valore rappresenterà la base imponibile dell'imposta dalla data degli atti.
4. Non saranno emessi accertamenti di maggiore valore nei casi in cui l'imposta dovuta per le aree sia stata versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dalla Delibera stessa.
5. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi delle disposizioni

precedenti, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

6. La delibera di cui al comma 3 può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
7. Le eventuali limitazioni al valore dell'immobile, con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d'uso consentita, sono considerate per determinare la base imponibile e quindi la concreta misura dell'imposizione, che tiene conto del valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici; in particolare, le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell'area compresa in una qualsiasi zona qualificata edificabile dal PRG non escludono la natura edificatoria delle stesse e quindi l'applicazione dell'imposta, perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio.
8. Il Comune, quando attribuisce ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne dà comunicazione al proprietario con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente. In caso di mancata comunicazione dell'intervenuta edificabilità dell'area, non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa. Nel caso specifico di non comunicazione dell'edificabilità del terreno da parte del Comune, ma di avvio dell'attività di edificazione da parte del proprietario del terreno, si ritiene che il contribuente medesimo sia comunque tenuto a determinare l'IMU dovuta sul terreno edificabile, in quanto di fatto a conoscenza delle caratteristiche del terreno medesimo.
9. In ogni caso, su richiesta scritta del contribuente da presentare all'Ufficio Tecnico in qualsiasi momento, il Comune attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo. Il procedimento di verifica da parte dell'Ufficio Tecnico si conclude nel termine di 30 giorni dalla richiesta con provvedimento espresso, il quale sarà contestualmente comunicato anche all'Ufficio Tributi al fine della corretta quantificazione dell'IMU per l'anno oggetto della richiesta di verifica. Qualora la richiesta sia stata presentata oltre il termine del versamento dell'acconto (16 giugno) di cui all'art. 17 del presente Regolamento, il contribuente terrà conto dell'esito dell'istruttoria in sede di versamento del saldo.
10. In caso di sopravvenuta inedificabilità dell'area posseduta, il contribuente ha la possibilità di richiedere il rimborso di quanto versato successivamente alla variazione, qualora abbia continuato a versare considerando il valore dell'area fabbricabile, secondo quanto previsto all'art. 19 comma 3 del presente Regolamento.

#### **Art. 10 - Riduzione della Base imponibile**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
  - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni individuate all'art. 11 del presente Regolamento.

- c. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, purché:
- i. il contratto sia registrato;
  - ii. il comodante possieda solo l'abitazione concessa in comodato e che la stessa sia situata nel territorio del Comune, ovvero possieda anche una seconda abitazione che sia adibita a propria abitazione principale, con l'esclusione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - iii. il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile oggetto del comodato.

Il comodante può beneficiare della riduzione della base imponibile anche in caso di decesso del comodatario, purché l'immobile rimanga l'abitazione del coniuge di quest'ultimo e vi siano figli minori.

2. Le riduzioni della base imponibile di cui al presente articolo si applicano dalla data nella quale le condizioni che le giustificano si sono venute a creare e quindi limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, purché siano adeguatamente comunicate all'Ufficio tributi con dichiarazione IMU presentata ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento. In assenza della presentazione della dichiarazione l'agevolazione non può essere riconosciuta.
3. Per i fabbricati inagibili e inabitabili di cui al precedente comma 1 lett. b), la riduzione decorre dalla data di rilascio della certificazione da parte dell'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune dell'autocertificazione resa ai sensi del D.p.R. n. 445/2000, purché siano comunicate, con apposita dichiarazione IMU presentata ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate, o rigettando motivatamente la richiesta.
4. I contribuenti devono altresì presentare apposita dichiarazione, nei termini e con le modalità di cui all'art. 16 del presente Regolamento, nel caso in cui vengano meno le condizioni di cui al presente articolo che giustificano il trattamento agevolato.

### **Art. 11 - Fabbricati inagibili e inabitabili**

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione della base imponibile ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. b) del presente Regolamento, l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, allegando idonea documentazione comprovante lo stato di cui al primo periodo. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione mediante il proprio ufficio tecnico.
2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consistono in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma



1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, con inagibilità o inabitabilità dell'intero fabbricato o delle singole unità immobiliari, purché tale condizione sia compatibile con la struttura complessiva dell'intero fabbricato; in quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta devono essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

3. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a. strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
  - b. strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
  - c. edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
4. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. In tal caso, lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.
5. Non costituisce invece motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

#### **Art. 12 - Aliquote e detrazioni**

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 748-754 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

#### **Art. 13 - Detrazioni**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno

durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616.

#### **Art. 14 - Riserva a favore dello Stato**

1. È riservato a favore dello Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio e agli immobili accatastati nella categoria D10.
2. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

#### **Art. 15 - Esenzioni e riduzioni**

1. Sono esenti dall'imposta le fattispecie disciplinate dal comma 759 dell'art. 1 L. n. 160/2019 limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
2. Qualora gli immobili posseduti dagli enti non commerciali, di cui alla lett. g) della norma richiamata al comma 1 del presente articolo, siano destinati ad utilizzazione mista, vale a dire sia per attività non lucrative che per attività commerciali, l'esenzione si applica secondo i criteri stabiliti dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012 e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 19 novembre 2012.
3. Sono esenti gli immobili, da chiunque posseduti, concessi in comodato gratuito registrato al Comune o ad altro ente territoriale, ovvero ad ente non commerciale purché destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari. Qualora l'immobile concesso in comodato sia un fabbricato appartenente al gruppo catastale D, gravato da riserva dello Stato, nella misura indicata all'art. 14 del presente Regolamento, l'esenzione si applica solo in riferimento alla parte di aliquota eccedente lo 0,76% oggetto della medesima riserva statale. Il contribuente che voglia avvalersi di tale esenzione deve presentare apposita dichiarazione IMU entro i termini stabiliti dalla norma e dal presente regolamento, allegando prova della destinazione a scopi non lucrativi da parte del comodatario. La presentazione della dichiarazione non è richiesta nel caso in cui il soggetto comodatario sia il Comune.
4. Alle abitazioni locate a canone concordato di cui all'art. 2 co. 3 alla L. n. 431/1998 si applica un'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune con una riduzione al 75%.

#### **Art. 16 - Dichiarazioni**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, secondo le modalità indicate al comma 769 dell'art.

1 della L. n. 160/2019 La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione ogni anno, secondo le modalità previste dal comma 770 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, in quanto per tali soggetti la dichiarazione non ha effetto anche per gli anni successivi.
3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI con riferimento alle annualità pregresse, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'Imposta Municipale Propria.

### **Art. 17 - Versamenti**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese è computato per intero nei confronti del soggetto per il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto. Il giorno di trasferimento del possesso o della variazione si computa in capo all'acquirente e, qualora i giorni di possesso dell'acquirente risultino uguali a quelli di possesso del cedente, l'imposta del mese di trasferimento resta a carico del primo soggetto.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento della prima rata è eseguito in misura pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e la eventuale detrazione applicate nell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata sulla base degli atti pubblicati sul sito informatico del Dipartimento delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta a norma del comma 767 dell'art. 1 della L. n. 160/2019. È nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine ivi previsto, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate, di cui le prime due di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente da versare nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, da versare entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, nonché attraverso la

piattaforma PagoPA, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, attivata dal Comune.

6. Si considerano regolarmente eseguiti:

- b. il versamento effettuato da un contitolare per conto di altri purché sia stata presentata tempestivamente apposita dichiarazione o comunicazione congiunta e che la somma versata coincida con la totalità dell'imposta relativa all'immobile in comproprietà. La comunicazione del versamento congiunto deve contenere i dati anagrafici, il codice fiscale e le percentuali di possesso di tutti i contitolari, nonché i riferimenti catastali relativi ad ogni immobile per il quale il versamento è stato effettuato.
- c. i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. In caso di versamento a nome del soggetto passivo defunto, gli eredi devono dare tempestiva comunicazione all'Ufficio competente, comunicando altresì i dati anagrafici, il codice fiscale e le percentuali di possesso di tutti i contitolari, nonché i riferimenti catastali relativi ad ogni immobile per il quale è stato effettuato il versamento.
- d. i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente entro i termini previsti al comma 2 del presente articolo purché restituiti al Comune di Sant'Elpidio a Mare tramite correzione di delega bancaria ovvero riversamento da parte del Comune non competente. Al fine del presente comma, il contribuente è tenuto a presentare tempestiva dichiarazione o comunicazione all'ufficio competente, contenente:
  - i. il riferimento del Comune non competente che ha ricevuto per errore il versamento, anche attraverso l'indicazione del codice catastale del Comune stesso ovvero i riferimenti dell'Ufficio del Comune non competente già contattato dal contribuente, al fine della restituzione dell'importo al Comune;
  - ii. i dati necessari ad individuare il versamento, ossia i codici tributo utilizzati, l'importo e la data del versamento;
  - iii. il codice fiscale del soggetto passivo.

7. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto sia inferiore ad euro 12,00.

### **Art. 18 - Differimento dei termini**

1. Nel caso di impossibilità temporanea ad adempiere entro le scadenze fissate a causa di comprovate ed oggettive condizioni impeditive quali ricovero ospedaliero o decesso del soggetto passivo nei 15 giorni precedenti le scadenze fissate, il versamento potrà essere eseguito entro i successivi 30 giorni rispetto tali termini. Il soggetto passivo, ovvero un suo erede, deve comunicare tempestivamente all'Ufficio competente l'impossibilità sopravvenuta, fornendo prova oggettiva della necessità di rimandare il versamento rispetto le scadenze ordinarie, nonché i dati anagrafici, il codice fiscale, le percentuali di possesso e i riferimenti catastali degli immobili per i quali il versamento è fatto tardivamente.

2. Il Comune, con deliberazione della Giunta comunale, può altresì sospendere o differire i termini per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili e, su richiesta del contribuente medesimo, in presenza di gravi motivi.

### **Art. 19 - Rimborsi e compensazioni**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. L'istanza di rimborso deve contenere almeno i seguenti elementi:
  - a. generalità e codice fiscale del contribuente;
  - b. credito di imposta maturato per il quale è richiesto il rimborso;
  - c. l'elencazione degli importi da rimborsare distinti per anno d'imposta, qualora il rimborso riguardi più anni;
  - d. la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso o la compensazione delle quote versate in eccedenza.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art. 23 co. 8 del presente regolamento, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Il rimborso può essere altresì richiesto in caso di sopravvenuta inedificabilità dell'area posseduta nell'anno coincidente a quello nel quale il versamento è stato effettuato. Per inedificabilità sopravvenuta deve intendersi quella verificatasi nelle more dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico che aveva inizialmente reso fabbricabile il terreno, in fase di prima adozione. Il rimborso può essere chiesto entro il termine di cui al comma 1 e la richiesta di rimborso, oltre alla prova di avvenuto pagamento, dovrà contenere i riferimenti catastali dell'area e tutte le informazioni comprovanti la sopravvenuta inedificabilità, che sarà verificata anche con l'Ufficio Tecnico. Qualora si accerti il diritto al rimborso, l'Ufficio competente procederà al versamento entro 180 giorni dalla fine dell'istruttoria.
5. L'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo di IMU e TARI per annualità diverse rispetto a quella per la quale la compensazione è richiesta. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso. Nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione, scaturito anche a seguito della notifica di avvisi di accertamento. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
6. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati all'art. 17 co. 7 del presente regolamento.

### **Art. 20 - Funzionario Responsabile**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di

sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Con apposita delibera del responsabile apicale del Comune, il Funzionario responsabile del tributo può essere altresì nominato Funzionario responsabile della riscossione cui sono attribuiti i poteri e le funzioni i cui all'art. 1 co. 793 L. n. 160/2019.

### **Art. 21 - Attività di controllo**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile di cui all'articolo precedente svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale dipendente, debitamente autorizzato con preavviso al contribuente di almeno 7 giorni prima. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - i. degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
    - ii. del proprio personale dipendente;
    - iii. di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
  - a. delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - b. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - c. dei provvedimenti di sanatoria e/o condono edilizio;
  - d. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - e. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

### **Art. 22 - Accertamento**

1. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base al precedente articolo, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. Il Comune esercita inoltre le attività di accertamento e riscossione della quota IMU riservata allo Stato per i fabbricati di categoria D, di cui all'art. 14 del presente Regolamento, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e quelle di cui all'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

### **Art. 23 - Sanzioni ed interessi**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 16 del presente Regolamento anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 22, comma 1 lett. a., entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
6. Quando la verifica dei dati in possesso del Comune conduce alla correzione di precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dal Comune medesimo, la stessa produce il solo recupero del tributo o del maggior tributo dovuto, senza altri oneri o sanzioni.
7. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

8. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 24 - Accertamento con adesione**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

#### **Art. 25 - Ravvedimento Operoso**

1. La sanzione prevista per il mancato o parziale versamento è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 442/1997 e dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

#### **Art. 26 - Riscossione coattiva**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, lettera b) della L. 160/2019, gli atti di cui all'art. 22 del presente Regolamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto, senza che essi siano preceduti dalla notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme dovute viene affidata al soggetto che effettua la riscossione coattiva.

#### **Art. 27 - Importi minimi**

1. In sede di accertamento e riscossione si applica il limite minimo di € 20,00, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### **Art. 28 - Rateizzazioni**

1. Il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento il cui ammontare, singolo o complessivo, sia superiore a 200 euro.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima che decorrano i termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento e che questo diventi esecutivo dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica.



3. La rateazione comporta l'applicazione del tasso d'interesse indicato all'art. 23 co. 8 del presente regolamento e vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane fisso per tutta la durata della rateazione.
4. La rateizzazione è concessa dal Funzionario Responsabile per importi superiori a 200 euro con le seguenti modalità:
  - 2 rate mensili per importi da 200 € a 300 €;
  - 4 rate mensili per importi superiori ai 300,00 € e fino a 1.000,00 €;
  - 7 rate mensili per importi superiori ai 1.000,00 € e fino a 2.500,00 €;
  - 12 rate mensili per importi superiori ai 2.500,00 € e fino a 4.000,00 €;
  - 18 rate mensili per importi superiori ai 4.000,00 € e fino a 6.000,00 €;
  - 36 rate mensili per importi superiori i 6.000,00 €.
5. Per richieste di rateizzazione che superano 15.000,00 euro dovrà essere costituita apposita fideiussione.
6. In caso di mancato pagamento di tre rate consecutive:
  - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione. In caso di sussistenza di polizza fideiussoria, il Funzionario responsabile del tributo procederà al recupero del credito residuo in unica soluzione escutendo la garanzia prestata;
  - c. l'importo non può più essere rateizzato;
  - d. le sanzioni sono applicate per intero.

### **Art. 29 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

### **Art. 30 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020 in riferimento a tutti i rapporti tributari sorti nel medesimo anno e negli anni successivi. Il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/08/2014, e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 8 del 26/03/2015 e n. 5 dell'1/03/2016, continua ad essere applicato in relazione ai rapporti tributari esistenti nelle annualità precedenti al 1° gennaio 2020.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in quanto compatibili.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di qualsiasi norma sopravvenuta o di regolamenti vincolanti. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.

